



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.12.2014
COM(2014) 727 final

2014/0348 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico con cui si autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG") istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato IG.

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la sua decisione¹ relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo, fra cui la zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). L'accordo è stato quindi firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 a margine del Consiglio europeo.

La Georgia ha ratificato l'accordo il 18 luglio 2014 e nel corso dello stesso mese ha espletato, in parallelo con l'Unione europea, le necessarie procedure di notifica. Di conseguenza, a norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune disposizioni di esso (specificate all'articolo 3 della summenzionata decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo con la Georgia) sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'UE.

L'accordo ha istituito un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, un sottocomitato doganale e un sottocomitato per le indicazioni geografiche. Questi sottocomitati devono controllare l'attuazione della parte dell'accordo riguardante la DCFTA e risolvere le questioni connesse. I sottocomitati devono adottare i propri regolamenti interni. Le prime riunioni dei sottocomitati sono previste per l'inizio del 2015. Il regolamento interno di tali sottocomitati, allegato alla presente proposta, si basa sul regolamento interno del comitato di associazione.

2. RISULTATO DEI NEGOZIATI

L'articolo 65 dell'accordo prevede che il sottocomitato SPS adotti il proprio regolamento interno durante la prima riunione. La riunione del sottocomitato SPS è prevista per l'inizio del 2015. In vista di questa prima riunione è necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al progetto di regolamento interno di detto sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il risultato dei negoziati con la Georgia.

L'articolo 74 dell'accordo istituisce il sottocomitato doganale e stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è prevista per l'inizio del 2015. È pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il risultato dei negoziati con la Georgia.

L'articolo 179 dell'accordo istituisce il sottocomitato per le indicazioni geografiche e stabilisce che esso adotti il proprio regolamento interno. La prima riunione è prevista per l'inizio del 2015. È pertanto necessario preparare la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno di detto sottocomitato. L'allegato progetto di regolamento è il risultato dei negoziati con la Georgia.

¹ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 1.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Alla luce dei summenzionati risultati dei negoziati, in base all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione che autorizza la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede del primo sottocomitato SPS UE-Georgia, del primo sottocomitato doganale UE-Georgia e del primo sottocomitato IG UE-Georgia in merito ai rispettivi regolamenti interni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS, al sottocomitato doganale e al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni del sottocomitato SPS, del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 431, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE² del Consiglio indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie ("sottocomitato SPS"), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato IG")
- (3) A norma dell'articolo 65 dell'accordo il sottocomitato SPS adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione.
- (4) A norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato doganale adotta il proprio regolamento interno.
- (5) A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo il sottocomitato IG adotta il proprio regolamento interno.
- (6) Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione in merito ai regolamenti interni che tali sottocomitati devono adottare,

² Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato SPS istituito dall'articolo 65 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1. La posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato doganale, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

1. La posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato IG istituito dall'articolo 179 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*